



COMUNE DI VAIE

PROVINCIA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37

OGGETTO:

Individuazione aree non metanizzate ai fini dell'agevolazione per il gasolio e per il GPL utilizzati come combustibile per il riscaldamento. Aggiornamento a seguito della legge finanziaria 2010.

L'anno duemiladiecì addì cinque del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIOBERTO Lionello - Sindaco	Sì
2. MERINI Enzo - Assessore	Sì
3. SERRA Elisabetta - Consigliere	Sì
4. LORUSSO Alberto - Assessore	Sì
5. RICCHIARDONE Renzo - Assessore	Sì
6. CORDOLA Claudio - Consigliere	Sì
7. GIOBERTO Enzo - Consigliere	Sì
8. ROSSI Monica - Consigliere	Sì
9. VALETTI Diego - Consigliere	Sì
10. CANTORE Carlo - Consigliere	No
11. CIESCO Daniele - Consigliere	No
12. BELLONI Andrea - Consigliere	No
13. MELIS Maria Laura - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il SINDACO Sig. GIOBERTO Lionello

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BENEDETTI dott.ssa Franca.

Si dà atto che è presente senza diritto di voto l'Assessore Esterno Sig. Nazzi Giacomo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Individuazione aree non metanizzate ai fini dell'agevolazione per il gasolio e per il G.P.L. utilizzati come combustibile per il riscaldamento – Aggiornamento a seguito della Legge Finanziaria 2010.

Illustra il punto l'assessore Merini, specificando che si tratta di porre mano ad una modifica della finanziaria per il 2010 che non ha più previsto l'estensione delle agevolazioni in materia di gas e gasolio da riscaldamento alle parti di territorio non metanizzate individuate con delibera comunale. Propone pertanto di individuare al di fuori del centro abitato le zone in cui è possibile applicare lo sconto se a distanza superiore a 50 metri dalla rete del metano.

Interviene il consigliere Melis per chiedere il numero dei possibili fruitori dello sconto.

L'Assessore Merini fa presente che potranno essere al massimo due o tre e il Sindaco interviene precisando che anche se si trattasse solo di un edificio la proposta andrebbe accolta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ribadito che il Comune di Vaie ricade interamente all'interno della zona climatica "E", così come individuata dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 412/1993;

Richiamate le proprie deliberazioni n° 28 del 9.06.2000, n° 11 del 28.02.2001 e n° 30 del 3.07.2002 di individuazione delle frazioni comunali non metanizzate ai fini dell'applicazione dello sconto sul prezzo del gasolio e del G.P.L. per riscaldamento ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge 488/1999 e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. 268/2000;

Considerato che:

- l'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, prevede misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto per le frazioni non metanizzate (individuate annualmente con delibera di Consiglio Comunale) di comuni ricadenti nella zona climatica "E";
- l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, estendeva la riduzione del costo di cui al punto precedente anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- l'estensione di cui sopra è stata prorogata anche per l'anno 2009 dall'art. 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008 n. 203, ma non è stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010 (legge 191 del 23.12.2009);

Viste le note esplicative dell'Agenzia delle Dogane del 31.12.2009, 15.01.2010 e 12.04.2010 nella quale vengono esposti chiarimenti al fine dell'esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

Preso atto che dalle suddette disposizioni legislative e note della Agenzia delle Dogane si evince che:

- per **frazioni di Comuni** si devono intendere *“le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 412/1993, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”*;
- per **centro abitato**, facendo riferimento a quanto stabilito dall'Art. 3 del Codice della Strada – D.Lvo 285/1992 – è da intendersi *“l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”*;
- il beneficio fiscale di cui trattasi, per effetto del combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lett. C) della legge 448/1998 e dell'art. 4, comma 2 del D.L. 268/2000, risulta applicabile ai quantitativi di combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle *“porzioni edificate non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”*;

- tutto il territorio comunale, quindi, posto al di fuori del centro abitato va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "**non metanizzata**";

Preso atto che, da tutto quanto sopra espresso, si evince che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede comunale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare;

Rilevato che si rende quindi necessario individuare:

- 1) il centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- 2) le aree considerabili metanizzate poste all'esterno del centro abitato di cui sopra;

Vista la planimetria del territorio comunale delimitante il centro abitato e la rete gas esistente predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base della documentazione fornita dalla Società ITALGAS sede di Collegno – Settore Cartografico, aggiornata al 31 luglio 2010;

Ritenuto di definire non metanizzate tutte le aree (particelle catastali) poste al di fuori del centro abitato ad una distanza superiore a mt. 50,00 dall'ultimo punto di consegna della rete gas esistente, misurando tale distanza dal punto stesso al limite della proprietà catastale raggiungibile tramite strada pubblica o privata

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Procedutosi mediante votazione palese che dà il seguente esito:

- PRESENTI	10
- VOTANTI	10
- ASTENUTI	0
- FAVOREVOLI	10
- CONTRARI	0

DELIBERA

- Di adottare, per i motivi espressi in premessa, l'allegata planimetria, da considerare parte integrante e sostanziale della presente delibera, predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base della documentazione fornita dalla Società ITALGAS sede di Collegno nella quale vengono individuati: 1) il centro abitato ove ha sede la casa comunale e 2) la rete gas esistente;
- Di considerare NON METANIZZATE tutte le aree (particelle catastali) poste al di fuori del centro abitato ad una distanza superiore a mt. 50,00 dall'ultimo punto di consegna della rete gas, raggiungibili tramite strada pubblica o privata.
- Di comunicare l'adozione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Successivamente:

Con votazione palesemente espressa che dà il seguente esito:

PRESENTI:	10
VOTANTI:	10
ASTENUTI:	0
FAVOREVOLI:	10
CONTRARI:	0

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 c.4 D.L.vo 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato

Il Sindaco
F.to : GIOBERTO Lionello

Il Segretario Comunale
F.to : BENEDETTI dott.ssa Franca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

Ed è stata contestualmente comunicata al Prefetto (art. 135 D.L.vo 267/2000)

Vaie , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTI dott.ssa Franca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c.3, D. L.vo 267/2000).
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000).

, Li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000.